



EBA/Rettifica/2023/01

27.11.2023

RETTIFICA

degli orientamenti EBA/GL/2021/16 sulle caratteristiche di un approccio alla vigilanza basata sul rischio nel settore della prevenzione e del contrasto del riciclaggio e della lotta al finanziamento del terrorismo, e sulle disposizioni da adottare ai fini della vigilanza basata sul rischio ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2015/849 («Orientamenti sulla vigilanza basata sul rischio»)



1. Il paragrafo 21 è così modificato:

«Al fine di cooperare e scambiare informazioni in modo efficace, le autorità competenti dovrebbero applicare tutte le misure e gli strumenti di cooperazione e di coordinamento a loro disposizione, tra cui quelli che le autorità competenti sono tenute ad attuare a norma della direttiva (UE) 2015/849. Le autorità competenti dovrebbero assicurare l'affidabilità e la continuità di tali misure e strumenti per ridurre al minimo il rischio di una potenziale carenza di informazioni. In particolare, le autorità competenti dovrebbero fare riferimento agli orientamenti congiunti delle autorità europee di vigilanza sulla cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari ⁽¹⁾, agli orientamenti dell'ABE sulla cooperazione e lo scambio informativo tra le autorità di vigilanza prudenziali, le autorità di vigilanza AML/CFT e le unità di informazione finanziaria ai sensi della direttiva (UE) ~~2019/878~~ **2013/36** ⁽²⁾ e all'accordo multilaterale tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 57 bis, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849 ⁽³⁾».

2. Al paragrafo 30, le lettere da e) a q) cambiano sequenza e partono dalla lettera a).

3. Al paragrafo 41, le lettere da e) a k) cambiano sequenza e partono dalla lettera a).

4. Il primo periodo del paragrafo 51 è modificato come segue:

«Le autorità competenti dovrebbero acquisire una buona comprensione dei rischi di ML/TF presenti in ciascun settore sottoposto alla loro vigilanza, il che consentirà loro di stabilire le priorità delle loro attività di vigilanza tra i settori e all'interno dei settori e di individuare i rischi di ML/TF relativi a un particolare settore» (*Non concerne la versione italiana*).

5. La nota a piè di pagina 23 a pagina 42 è modificata come segue:

«~~Orientamenti Documento di consultazione~~ **Orientamenti** sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 8 e del capo VI della direttiva (UE) 2015/849».

⁽¹⁾ Orientamenti congiunti sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni ai fini della direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari, «Orientamenti in materia di collegi AML/CFT», [JC 2019 81](#).

⁽²⁾ [ABE Orientamenti sulla cooperazione e sullo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le unità di informazione finanziaria ai sensi dell'articolo 117, paragrafo 6, della direttiva 2013/36/UE](#), dicembre 2021

⁽³⁾ [Accordo multilaterale](#) tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti ai sensi dell'articolo 57 bis, paragrafo 2, lettera b), della direttiva (UE) 2015/849.



6. La nota 24 a pagina 42 è modificata come segue:

«Conformemente, in particolare, al paragrafo 19 ~~dei prossimi~~ degli orientamenti dell'ABE sulla cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza prudenziale, le autorità di vigilanza in materia di AML/CFT e le unità di informazione finanziaria ai sensi della direttiva 2013/36/UE».

7. Al paragrafo 101, la lettera b) è così modificata:

«b) i possibili casi in cui le autorità di vigilanza sono tenute a cooperare con altre parti interessate, come descritto nella sezione ~~1.4.1~~ **4.1.4** dei presenti orientamenti e spiegare il processo di attuazione pratica di tale cooperazione;».